



REGOLAMENTO ESAME FINALE
Scuola Secondaria di 1° Grado
S.G. BOSCO- F. NETTI- SANTERAMO IN COLLE
Approvato dagli OO.CC.
Collegio dei docenti, con delibera n. 27 del 17/05/2022
Consiglio di Istituto, con delibera n. 21 del 23/05/2022
Aggiornato con delibera n. 34 del Collegio dei docenti del 16/05/2023



INTRODUZIONE

Normativa di riferimento

Lo svolgimento dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo (esame di terza) è regolato da una dettagliata legislazione di cui sono qui elencati i principali documenti normativi:

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1981. *Criteria orientativi per gli esami di licenza media.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994. *Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*

D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998. *Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (in GU 9 settembre 1998, n. 210).*

DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 30 giugno 2003. *Codice in materia di protezione dei dati personali.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 19 febbraio 2004. *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003.*

NOTA MINISTERIALE prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004. *Iniziativa relative alla Dislessia.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 del 7 maggio 2009. *Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato.*

D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009. *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191).*

LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010. *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 4 marzo 2011. *Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 12 luglio 2011. *Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 31 maggio 2012. *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.*

DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012. *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013. *Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.*



NOTA MINISTERIALE prot. 1551 del 27 giugno 2013. *Piano Annuale per l'Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.*

NOTA MINISTERIALE prot.2563 del 22 novembre 2013. *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.s. 2013-2014. Chiarimenti.*

NOTA MINISTERIALE prot. n.3031 del 9 maggio 2014. *Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame - Individuazione uffici e responsabili della ricezione, custodia e consegna dei pacchi.*

REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679. *GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019*

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101. *Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)*

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*

DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*

DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 *Finalità della certificazione delle competenze)*

CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*

Nota MIM 4155 del 07/02/2023, recante *Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa.*



CAPITOLO 1

Criteri per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame di Stato

1) Ammissione candidati interni

a) Voto e giudizio di ammissione

Il giudizio di idoneità ed ammissione all'esame di terza media viene descritto dal comma 4 dell'art 11 del D.Lgs. n.59/2004, modificato dal comma 4 dell'art.1 del D.L. n.147 del 2007 che così recita: "il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis". Quest'ultimo stabilisce che "il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo".

Il comma 2 dell'art.3 del D.P.R. n.122/2009 riprende tale contenuto: "il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado".

Il D.M. 741/2017, riprendendo gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, sancisce, in merito all'Ammissione all'Esame di Stato: "In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi."

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, l'Ordinanza Ministeriale n. 64/2022, per l'anno scolastico 2021-2022, ha confermato la non obbligatorietà.

Inoltre, il D.M. 741/2017, all'articolo 2, prevede che:

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.



4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.
5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10

La valutazione dell'ammissione dell'alunno è il **risultato di un processo valutativo**, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell'ultimo anno: non può essere in alcun modo ridotto alla mera misurazione di una media matematica finale.

Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame eseguendo una **media** tra i voti finali di ciascuno dei tre anni, ottenuti come media aritmetica dei voti delle singole discipline. Tale media ponderata comprende:

1. La media dei voti del primo anno 25%
2. La media dei voti del secondo anno 25%
3. La media dei voti del terzo anno 50%

Per **media reale** si intende la media dei voti finali...

- assumendo (per ogni disciplina) il voto di presentazione allo scrutinio finale prima del voto di consiglio, quindi comprensivo di eventuali discipline proposte con esito insufficiente

Qualora l'allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo, qualora il Consiglio di classe non conosca i voti degli anni precedenti, il calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la seguente proporzione:

- a) alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno: la media ponderata comprende:
 - La media REALE dei voti del secondo anno 25%
 - La media REALE dei voti del terzo anno 75%
- b) alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno: la media ponderata comprende: - La media REALE dei voti del terzo anno 100%



b) Regole generali di applicazione degli arrotondamenti

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'allunno.” (Dlgs 62/2017, articolo 6, comma 5) Al fine conferire la debita considerazione all'intero percorso scolastico, l'Istituto adotta un sistema mobile di soglie di arrotondamento, tali da rispettare i seguenti criteri:

- Sostenere gli allievi che manifestano **fragilità scolastiche**, evitando l'applicazione di arrotondamenti tali da introdurre ulteriori elementi di svantaggio
 - Compensare la non linearità del sistema valutativo, che ponendo il voto “10” come limite invalicabile, tende a sfavorire gli allievi che desiderano mantenere un **profilo di eccellenza**
- Di norma - in assenza di valutazioni insufficienti - ne derivano quindi i seguenti arrotondamenti:
- media finale ponderata da 6,00 a 6,49: **arrotondamento in difetto** → voto di ammissione all'esame: 6
 - media finale ponderata da 6,50 a 6,99: **arrotondamento in eccesso** → voto di ammissione all'esame: 7
 - media finale ponderata da 7,00 a 7,49: **arrotondamento in difetto** → voto di ammissione all'esame: 7
 - media finale ponderata da 7,50 a 7,99: **arrotondamento in eccesso** → voto di ammissione all'esame: 8
 - media finale ponderata da 8,00 a 8,49: arrotondamento in difetto → voto di ammissione all'esame: 8
 - media finale ponderata da 8,50 a 8,99: arrotondamento in eccesso → voto di ammissione all'esame: 9
 - media finale ponderata da 9,00 a 9,49: arrotondamento in difetto → voto di ammissione all'esame: 9
 - media finale ponderata da 9,50 a 10: arrotondamento in eccesso → voto di ammissione all'esame: 10

c) Deroghe al limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico

Il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza (*tre quarti dell'orario annuale personalizzato*), limitando la possibilità di deroga alle situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni

- 1.GRAVI MOTIVI DI SALUTE ADEGUATAMENTE DOCUMENTATI;
- 2.TERAPIE E/O CURE PROGRAMMATE E DOCUMENTABILI;
- 3.GRAVI E DOCUMENTATE ESIGENZE DI FAMIGLIA;



4. PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ AGONISTICHE REGIONALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ORGANIZZATE DA FEDERAZIONI RICONOSCIUTE DAL C.O.N.I.;

5. ALTRI MOTIVI DI CARATTERE STRAORDINARIO, A OGGI NON INDIVIDUABILI, ADEGUATAMENTE MOTIVATI. (ES. POSITIVITÀ AL COVID-19 E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID-19.).

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati entro 10 giorni dal rientro a scuola dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola.

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

Pertanto

- gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, **non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato).**
- il Consiglio di classe, per gli alunni, per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, ma che hanno documentato una delle situazioni previste per la concessione della deroga, deve ammetterli alle successive operazioni di valutazione e di scrutinio finale.
- il Consiglio di classe, per gli alunni, per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, può ammetterli alle successive operazioni di valutazione e di scrutinio finale, solo nel caso si ravvisi la possibilità di procedere alla valutazione nella maggior parte delle discipline.

2. Ammissione candidati privatisti

L'art. 3 del D.M. 741/2017, a tal riguardo, recita

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in



cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

3. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

4. Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.

5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.

6. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5.

CAPITOLO 2 Commissione di esame

a) Composizione della commissione di esame:

1. La composizione della commissione è disciplinata dall'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo n.62/2017 e dall'articolo 4 del D.M. 741/2017. Essa è articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione è coordinata dal docente coordinatore, che svolge la funzione di vigilare sui lavori della commissione e di vigilare sul corretto andamento degli stessi, ai sensi del presente regolamento. In base alla C.M. 10 ottobre 2017 n. 1865 la commissione d'esame è composta da tutti i docenti assegnati alle classi terze e si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze, compresi tutti i docenti delle discipline indicate nel D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale.

2. Il dirigente scolastico, o un suo delegato, svolge le funzioni di presidente della commissione. Spetta, inoltre, al dirigente scolastico stabilire il calendario dei lavori della Commissione e delle prove di esame e comunicarlo al Collegio dei docenti.



3. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti.

b) incompatibilità dei commissari

Nella riunione preliminare il Presidente deve procedere alla verifica di eventuali incompatibilità, chiedendo a tutti i commissari la sottoscrizione di due dichiarazioni:

- di non aver istruito privatamente alcun candidato interno o esterno;
- di non essere legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado con alcuno di essi, né di avere rapporti di coniugio con uno degli stessi (si veda nel merito l'allegato 1).

Nel caso in cui sussistano vincoli di parentela, i commissari hanno l'obbligo di dichiararlo.

Nel caso in cui il docente per il quale sussistano vincoli di parentela sia coinvolto nelle prove scritte, questi deve astenersi dalla proposta e dal sorteggio delle tracce, dalla discussione e dal voto riguardante il candidato stesso (art.11, comma 1, D.P.R. 487/1994; art.508, comma 5, T.U. 297/1994; art.75, R.D. 653/1925).

Per quanto riguarda il colloquio, si può verificare il caso in cui il docente esaminatore, avendo tra i candidati un parente o affine, debba essere sostituito limitatamente al colloquio specifico da un docente della stessa disciplina già presente nella commissione. A quest'ultimo compete conseguentemente anche la correzione di un'eventuale prova scritta così come la valutazione finale dell'alunno. Nel caso in cui non vi sia la disponibilità di un docente in funzione di sostituto, si procede alla nomina di un supplente.

Nel caso in cui un docente abbia preparato privatamente un candidato, si procede in modo analogo a quanto esposto in relazione ai vincoli di parentela/affinità. Tale vincolo trova esplicita declinazione nel Regio Decreto 653 del 1925, all'art. 75.

Se un candidato viene esaminato e valutato da un parente/affine, o dal docente che lo ha preparato privatamente, ai sensi della C.M. 35 del 26 marzo 2010, l'esame è da considerarsi nullo.

Nel caso in cui sia il Presidente di commissione a trovarsi nella medesima fattispecie, gli è fatto obbligo, prima dell'inizio degli esami, di far presente tale situazione al Direttore dell'Ufficio esami di



Stato e abilitazioni professionali.

Il Presidente deve richiamare l'attenzione a far formulare, se si presenta il caso, la dichiarazione di aver preparato privatamente un candidato. Infatti, se un commissario dovesse esaminare un candidato da lui preparato, il relativo esame sarebbe dichiarato nullo a tutti gli effetti. Il provvedimento di nullità sarà adottato dal Dirigente scolastico (art. 95 R.D. 653/1925).

c) assenza dei commissari

Eventuali sostituzioni di componenti della commissione d'esame assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica, come previsto dall'art.4 comma 7 del D.M.741/2017.

In seguito all'insediamento della Commissione, di norma, non si possono sostituire in itinere i suoi componenti; nel caso di assenze prolungate il Presidente provvede alla sostituzione per tutta la durata dell'esame. In caso di rientro del titolare lo stesso sarà però a disposizione per eventuali sostituzioni. Solo in caso di breve assenza, ad esempio per motivi di salute o personali documentati, è possibile sostituire il componente assente con altro docente in servizio presso l'istituzione scolastica e consentire successivamente il rientro del docente titolare.

Se l'assenza viene comunicata prima della riunione preliminare, e prevede un periodo più o meno lungo tale da non garantire la presenza per diverse operazioni, il Presidente provvede alla sostituzione con un docente della stessa disciplina, a tempo indeterminato, in servizio nella scuola, non impegnato negli esami o in subordine un docente in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per quella disciplina o un supplente.

Se l'assenza viene comunicata durante l'esame, il Presidente di commissione nomina un docente della medesima disciplina, non impegnato negli esami o che fa già parte della commissione, compatibilmente con l'organizzazione. In mancanza, si procede alla nomina di un supplente.

Qualora l'assenza si verifichi nei giorni delle prove scritte, andando ad incidere unicamente sulla vigilanza, il Presidente provvede a modificarne i turni.

I docenti sono tenuti a comunicare l'assenza tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica della scuola.

d) riunione preliminare

Le attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono indicate nell'art. 5 del D.M.741/2017.



La riunione preliminare è un momento di fondamentale importanza per il successivo regolare andamento delle operazioni di esame, in quanto vengono definiti tutti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, così come previsto dal comma 4.

Si evidenzia la competenza della commissione, nell'ambito della riunione preliminare, nel predisporre tutte le prove di esame.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e sono le stesse per tutte le sottocommissioni.

La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.

La commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni e il Presidente formalizza la costituzione delle sottocommissioni individuando un coordinatore all'interno di ciascuna di esse. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo in caso di assenza o di contestuale impegno presso altra sottocommissione.

In sede di riunione preliminare il Presidente definisce i turni di vigilanza, visiona le relazioni dei Consigli di classe, verifica la regolarità degli adempimenti previsti per le procedure d'esame.

E' compito del Presidente:

- garantire la regolarità e la correttezza delle procedure;
- orientare verso scelte corrette sul piano del rispetto delle disposizioni nazionali e provinciali e della valutazione delle singole prove;
- promuovere un clima di tranquillità e di collaborazione tra i componenti della commissione d'esame e delle sottocommissioni;
- armonizzare le diverse competenze presenti in commissione affinché il colloquio mantenga la sua finalità prevista dall'art.10 del D.M. 741/2017.

Per motivate esigenze di un candidato, il colloquio può essere sostenuto anche prima della conclusione delle prove scritte (C.M. 51 del 20 maggio 2009, parte "Calendario d'esame").



Nella predisposizione del calendario relativo alle operazioni d'esame, la commissione tiene in debito conto le Intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo (art. 5 comma 5 del D.M.741/ 2017).

Il Presidente procede ad organizzare e coordinare le varie operazioni per garantirne il regolare svolgimento, nel rispetto degli ordinamenti in vigore.

Prima di formalizzare l'inizio della riunione preliminare, procede con l'appello nominale dei componenti della commissione e, in seguito, nomina il segretario che cura la compilazione del registro dei verbali dell'assemblea.

Il Presidente procede a condividere ed integrare le tipologie delle tracce delle prove d'esame, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte, a definire i criteri per la correzione e la valutazione delle prove stesse, la durata oraria delle prove scritte (massimo quattro ore), il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui. Le griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio vanno allegate al verbale della riunione preliminare.

La Commissione individua gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. Inoltre, sceglie le tipologie delle prove d'esame in base alle quali predisporre almeno tre terne di tracce per la prova di italiano e almeno tre tracce per la prova di matematica e di lingua straniera. Le tracce vanno formulate in coerenza con il profilo in uscita dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e dai Piani distudio provinciali del primo ciclo.

La Commissione ha inoltre il compito di definire le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con bisogni educativi speciali.

E' infine opportuno mettere a verbale che il Presidente ha provveduto a sensibilizzare i coordinatori ed i docenti commissari circa le regole da seguire e che verrà garantito un adeguato servizio di vigilanza affinché nella scuola medesima non entrino e non siano presenti estranei durante l'espletamento degli esami.

Adempimenti da curare prima e durante le prove

Al fine di consentire un esame regolare e sereno ai candidati, e' opportuno che:

- vengano individuati spazi adeguati allo svolgimento delle prove;



- vengano consegnati alla commissione i telefoni cellulari di qualsiasi tipo e altre apparecchiature elettroniche di tipo “palmari”, ove i candidati ne siano in possesso;
- si vigili sul rigoroso rispetto delle regole stabilite;
- si vigili sul regolare svolgimento delle prove, garantendo ordine e silenzio nelle aule e assicurandosi che i candidati lavorino individualmente e che non facciano uso di ausili non consentiti.

Turni di vigilanza

Il Presidente ha la responsabilità di organizzare il servizio di vigilanza secondo criteri di efficienza ed efficacia, sia in merito a quanti docenti destinare sia riguardo ai turni, nominando due assistenti per ciascuna classe, più eventuali sostituti.

Il calendario dei turni di vigilanza verrà predisposto in sede di riunione preliminare e reso noto tramite circolare interna.

Durante i turni di vigilanza i componenti della commissione presenti in aula non devono utilizzare i loro telefoni cellulari, salvo urgenze e accordi presi in precedenza con il Presidente.

CAPITOLO 3

Modalità di svolgimento delle prove scritte e del colloquio

(cfr. D.L n. 62/2017, D.M n. 741/2017 e O. M. n. 64/2022)

L'Art. 6., del D.M. 741/2017 indica i dettagli sull'espletamento dell'Esame di Stato:

“L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

1. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.

Le prove scritte sono:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4. (Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento



dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.)

2. Modalità di svolgimento delle prove scritte

- **La prima prova scritta** è quella di italiano che accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

Le tracce, elaborate dalla commissione, faranno riferimento a 3 tipologie di testo con il quale gli studenti dovranno confrontarsi in base alla loro scelta. Queste sono:

- Tipologia narrativa/descrittiva
- Tipologia argomentativa
- Comprensione e sintesi di un testo

Per la prima prova scritta la commissione predisporrà almeno 3 terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

- La seconda prova scritta è quella volta ad accertare le capacità logico-matematiche dell'alunno, in particolar modo la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispose almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Per entrambe le prove scritte la durata non può essere superiore a 4 ore ciascuna.

- Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere.
 1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.



2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.
3. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:
 - a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
 - b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
 - c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
 - d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
 - e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.
4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.
5. La durata di ciascuna prova scritta non può essere superiore alle 3 ore.

Per gli **alunni con disabilità** la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.



Per gli **alunni con disturbi specifici dell'apprendimento**, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per le situazioni di **alunni con altri bisogni educativi speciali**, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

Per tutti gli alunni le prove scritte si devono svolgere in presenza. Pertanto, qualora gli studenti non possano partecipare alle prove scritte, per gravi e documentati motivi, quali ad esempio in caso di positività al Covid-19, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare, utilizzando le griglie di valutazione allegate al presente regolamento.

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

3. Svolgimento della prova orale

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Pertanto, la prova orale avrà una natura interdisciplinare e partirà dalla presentazione del candidato di un percorso interdisciplinare alla commissione, in modo tale che la Commissione collegialmente possa valutare le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. La tipologia e la tematica del percorso interdisciplinare sarà scelto da ogni studente, che dovrà concordare lo stesso con il consiglio di classe, secondo i tempi stabiliti dal Dirigente Scolastico, con una apposita comunicazione. Così come sarà cura di ogni alunno/a scegliere la modalità (cartacea o formato digitale) con cui presentare il percorso interdisciplinare, concordando la stessa con il docente coordinatore.



2. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

3. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento, che sarà trattata da ogni candidato, in maniera individuale, sia all'inizio, che alla fine della prova orale, a seconda delle esigenze di ogni alunno.

4. La durata del colloquio, per ogni candidato, non potrà essere superiore a 30 minuti per i corsi normali e di 35 minuti per i corsi musicali, comprensivi del tempo utile per la valutazione che sarà effettuata a conclusione di ogni singolo candidato. Qualora i tempi previsti non vengano rispettati, il Presidente di commissione, o in sua mancanza il coordinatore di classe ha la facoltà di intervenire per vigilare sul rispetto della tempistica.

5. Ciascuna sottocommissione valuta la prova orale tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare, utilizzando le griglie di valutazione allegate al presente regolamento. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

7. Per quanto riguarda i candidati con disabilità la prova orale si svolge ai sensi dell'art. 14 del DM 741/2017.

CAPITOLO 4.

Valutazione finale e adempimenti conclusivi

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.



4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.
6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.
7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
8. Gli arrotondamenti sulla valutazione finale avvengono nel seguente modo: la media viene approssimata **in eccesso** all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, mentre viene approssimata **in difetto** all'unità inferiore in tutti gli altri casi. Esempio:
 - 6,45 è arrotondato a 6
 - 6,50 è arrotondato a 7
9. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
10. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Criteri per l'attribuzione della lode

La lode può essere assegnata dalla commissione, su proposta delle sottocommissioni, solo in presenza di una delibera assunta all'unanimità, secondo i seguenti criteri:

La lode verrà attribuita all'unanimità qualora il/la candidato/a avrà conseguito la seguente valutazione:

Media voto primo anno = 9

Media voto secondo anno = 9

Media voto terzo anno = 10

Voto finale in tutte le prove (scritte e orale) = 10

Certificazione delle competenze



Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

CAPITOLO 5.

Valutazione finale candidati privatisti

1. I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 della presente ordinanza.
2. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
3. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela CAPONIO
(firmato digitalmente ai sensi del
CAD)